



COMUNE DI COSTA SERINA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

INDICE

SEZIONE I – ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

- Articolo 1 - Prima seduta del Consiglio*
- Articolo 2 - Presidenza del Consiglio*
- Articolo 3 - Consigliere anziano*
- Articolo 4 - Procedura per la convalida degli eletti*
- Articolo 5 - Comunicazione di nomina della Giunta*
- Articolo 6 - Elezione della Commissione Elettorale Comunale*
- Articolo 7 - Gruppi consiliari*
- Articolo 8 - Gettone di presenza*
- Articolo 9 - Linee programmatiche*

SEZIONE II – COMMISSIONI CONSILIARI

- Articolo 10 - Commissioni consiliari*

SEZIONE III – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

- Articolo 11 - Attribuzioni generali*
- Articolo 12 - Compiti connessi al funzionamento dell'organo*
- Articolo 13 - Compiti in materia di bilancio*
- Articolo 14 - Attribuzioni nel settore tributario*
- Articolo 15 - Attribuzioni connesse al dissesto*
- Articolo 16 - Rapporti con altri organi*

SEZIONE IV - CONVOCAZIONE

- Articolo 17 - Convocazione*
- Articolo 18 - Elencazione degli argomenti*
- Articolo 19 - Deposito degli atti*

SEZIONE V – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

- Articolo 20 - Sede delle adunanze*
- Articolo 21 - Sessioni del Consiglio*
- Articolo 22 - Pubblicità delle sedute*
- Articolo 23 - Sedute di prima convocazione. Quorum*
- Articolo 24 - Sedute di seconda convocazione*
- Articolo 25 - Doveri del pubblico*
- Articolo 26 - Svolgimento della seduta*

- Articolo 27 - Disciplina della seduta*
- Articolo 28 - Modalità della discussione*
- Articolo 29 - Dichiarazioni di voto*
- Articolo 30 - Astensione dalla votazione*
- Articolo 31 - Votazioni*
- Articolo 32 - Esito delle votazioni*
- Articolo 33 - Fatto personale*
- Articolo 34 - Richiami al regolamento*
- Articolo 35 - Questioni pregiudiziali*
- Articolo 36 - Ordini del giorno*
- Articolo 37 - Sindacato ispettivo*
- Articolo 38 - Interrogazione*
- Articolo 39 - Interpellanza*
- Articolo 40 - Mozione*
- Articolo 41 - Mozione di sfiducia*
- Articolo 42 - Processo verbale - Approvazione - Firma*
- Articolo 43 - Integrazione dell'efficacia*
- Articolo 44 - Mancata partecipazione alle sedute*
- Articolo 45 - Segretario verbalizzante*

SEZIONE VI - NORME FINALI

- Articolo 46 - Pubblicità*
- Articolo 47 - Entrata in vigore*

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</p>
--

SEZIONE I – ADEMPIMENTI COSTITUTIVI DELL'ORGANO

Articolo 1 – Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

2. La prima seduta è presieduta dal Sindaco neoeletto.

3. Gli adempimenti che il Consiglio Comunale deve compiere nella sua prima adunanza sono:

a) esame della condizione degli eletti; (DPR 570/1960, 75)

b) surrogazione dei candidati ineleggibili; (DPR 570/1960, 76)

c) surrogazione dei candidati che abbiano eventualmente optato per altro Consiglio Comunale (L. 154/1981, 4);

d) giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana. (L. 142/1999, 36.6)

e) elezione del Presidente del Consiglio, ove previsto dallo Statuto (L.142/1990,31, 3-bis);

f) comunicazione del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco (L. 142/1994, 34.2) ed esame delle condizioni di compatibilità degli assessori (L. 81/1993, 1);

g) elezione della commissione elettorale comunale. (DPR 223/1967, 12)

Articolo 2 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.

2. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.

Articolo 3 - Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Articolo 4 - Procedura per la convalida degli eletti

1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita il Consiglio ad esaminare le condizioni degli eletti ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, a dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistono le condizioni e a provvedere alle sostituzioni a norma dell'articolo 75 del T.U. 570/1960.

2. Alla discussione ed alla votazione degli argomenti riguardanti l'ineleggibilità o l'incompatibilità dei neoeletti possono prendere parte anche coloro la cui eleggibilità od incompatibilità sia contestata.

3. In caso di dimissioni di un Consigliere neoeletto, presentate prima della convalida, il Consigliere viene prima convalidato e quindi sostituito ai sensi del comma 1.

Articolo 5 – Comunicazione di nomina della Giunta

1. Dopo la convalida degli eletti, il Sindaco effettua la comunicazione relativa alla nomina degli assessori, componenti la Giunta comunale, tra i quali un viceSindaco per l'esercizio delle funzioni vicarie previste dalla legge n. 142/90 e dallo statuto.

2. Il Sindaco dà atto al Consiglio che gli assessori nominati al di fuori dei componenti del Consiglio stesso sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed hanno tutti reso con lui la dichiarazione dell'insussistenza degli impedimenti previsti dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Articolo 6 - Elezione della Commissione Elettorale Comunale

1. Il Consiglio elegge la Commissione elettorale comunale, composta dal Sindaco e da 4 componenti effettivi e 4 supplenti.

2. Per la elezione dei componenti effettivi ciascun Consigliere scrive sulla scheda un nome solo e, dopo lo scrutinio, sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a 2. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun Consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.

5. *Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.*

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. Entro i primi 10 giorni dalla convalida degli eletti, i Consiglieri comunali comunicano al Sindaco il gruppo consiliare al quale aderiscono, il quale deve essere composto da almeno 3 Consiglieri.

2. Entro i successivi 10 giorni, ogni gruppo elegge il capogruppo e ne fa comunicazione al Sindaco.

3. E' consentita la costituzione di un gruppo misto.

4. Ai gruppi consiliari è assicurato l'utilizzo di un locale presso la sede comunale.

Articolo 8 - Gettone di presenza

1. Ai Consiglieri comunali è corrisposto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita dalla legge.

2. Il gettone è corrisposto, alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate e delle commissioni comunali previste per legge.

3. I gettoni di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili nell'ambito della medesima giornata.

4. I gettoni non sono dovuti agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica.

5. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare la percentuale di un quinto dell'indennità prevista per il Sindaco.

6. Il Consigliere comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, a condizione che:

a) sia stato collocato in aspettativa;

b) che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

Articolo 9 - Linee programmatiche

1. Entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.

3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

4. Con periodicità annuale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

SEZIONE II – COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 10 - Commissioni consiliari

Possono essere costituite Commissioni consiliari la cui composizione e funzionamento saranno disciplinate da apposito regolamento.

SEZIONE III – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 11 - Attribuzioni generali

1. Il Consiglio è organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo (L. 142/1990, 32.1) ed ha le seguenti attribuzioni generali:

a) compie gli atti di amministrazione riservati dalla legge e dallo statuto; (L. 142/1990, 35.2);

b) delibera lo statuto comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, in prima seduta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, ottenuto per due volte nelle sedute successive, da tenersi entro trenta giorni; (L. 142/1990, 4.3);

c) approva gli statuti delle sue aziende; (L. 142/1990, 32.2. e 23.1);

d) delibera i regolamenti dei servizi, tra cui il regolamento di contabilità ed il regolamento dei contratti; (L. 142/1990, 59.1);

e) approva i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; (L. 142/1990, 32.2);

f) approva, anche nell'ambito di altri documenti programmatici, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio, prevedendo l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore (L. 109/1994, 14.1)

g) approva le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative; (L. 142/1990, 32.2);

h) delibera l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (L. 142/1990, 32.2);

i) discute la relazione dei revisori, ove questi riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente; (L. 142/1990, 57.7);

l) ratifica l'adesione all'accordo di programma, quando comporta variazione agli strumenti urbanistici; (L. 142/1990, 27.5);

m) approva a maggioranza assoluta la proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali (L. 142/1990, 16.2 . d);

Articolo 12 - Compiti connessi al funzionamento dell'organo

1. Oltre alle competenze generali, svolge i seguenti compiti connessi al suo insediamento e al suo funzionamento:

a) delibera, nella prima adunanza, sugli argomenti di cui all'articolo 2;

b) istituisce ed elegge nel suo seno, secondo la previsione statutaria, commissioni con criterio proporzionale e se ne avvale nella sua attività; (L. 142/1990, 31.4);

c) delibera, d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, la decadenza del Consigliere ineleggibile o incompatibile; (L.154/1981.6);

d) surroga il Consigliere eletto in due consigli che abbia optato per l'altro Consiglio. (L.154/1981.4);

e) procede, nel caso di sospensione di un Consigliere intervenuta ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della L. 55/1990, alla sua temporanea sostituzione, da valere fino alla cessazione della sospensione, con il candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza procede alla surrogazione. (L.12.1.1994, n.30, 3);

f) delibera la surroga dei Consiglieri (L. 142/1990, 31.2);

d) determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, le indennità ai propri amministratori (L. 816/1985, 28);

Articolo 13 - Compiti in materia di bilancio

1. Svolge, in materia di bilancio, i seguenti compiti:

a) prima del bilancio, definisce la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi a domanda individuale e stabilisce le relative tariffe (DL 55/1983, 6. 1 e 2) e verifica la qualità e quantità delle aree PEEP e PIP che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e ne stabilisce il prezzo di cessione (DL 55/1983, 14);

b) delibera, sulla base dello schema predisposto dalla Giunta (Dlgs 77/1995, 16. 1) il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre (L. 142/1990, 55.2.);

c) delibera, sulla base della proposta di deliberazione della Giunta, dello schema di rendiconto e della relazione dei revisori (Dlgs 77/1995, 105.1) il conto consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo; (L. 142/1990, 55.8 e Dlgs 77/1995, 69.2);

d) delibera, nelle more dell'approvazione tutoria del bilancio, l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio già deliberato. (Dlgs 77/1995, 5. 1);

e) delibera la variazione di assestamento generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, attuando la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva. (Dlgs 77/1995, 17. 8);

f) effettua, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio e dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato e adotta, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, per squilibrio della gestione di competenza ovvero dei residui, le misure necessarie a ripristinare il pareggio. (Dlgs 77/1995, 36. 2);

g) ratifica le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza, entro i sessanta giorni seguenti, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. (Dlgs 77/1995, 17. 4); e adotta, in caso di mancata o parziale ratifica, nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventuali sorti sulla base della deliberazione non ratificata. (Dlgs 77/1995, 17. 5);

h) delibera la contrazione dei mutui non previsti espressamente in suoi atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari; (L. 142/1990, 32.2);

i) prende atto della comunicazione della Giunta di utilizzo del fondo di riserva. (Dlgs 77/1995, 8. 2);

l) assume le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo (L. 142/1990, 32.2) e assicura nel bilancio annuale il finanziamento degli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi. (Dlgs 77/1995, 6. 3);

m) effettua gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni se non previsti già in suoi atti fondamentali (L. 142/1990, 32.2);

n) riconosce i debiti fuori bilancio con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità. (Dlgs. 77/1995, 36. 1) e contrae i mutui per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. (Dlgs 77/1995, 37. 3);

o) delibera le variazioni al bilancio (Dlgs 77/1995, 17. 2) e adotta apposita variazione al bilancio annuale ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, e contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione. (Dlgs 77/1995, 45. 2);

- p) adotta la deliberazione della garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte. (Dlgs 77/1995, 49. 1);
- q) delibera la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria. (Dlgs 77/1995, 52. 2);

Articolo 14 - Attribuzioni nel settore tributario

1. Adotta le seguenti determinazioni in materia tributaria:

- a) delibera l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; (L. 142/1990, 32.2);
- b) delibera, se del caso, entro il 31 ottobre con effetto per l'anno successivo, l'aumento della detrazione ICI per l'abitazione principale sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati, nonché in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale (D.lgs 504/1992, 8.3);
- c) adotta, se del caso, apposta delibera che limita - relativamente alle zone esterne al centro abitato - lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati a determinati periodi stagionali, stabilendo che il tributo è dovuto in proporzione al periodo di svolgimento del servizio (Dlgs 507/1993, 59.5);

Articolo 15 - Attribuzioni connesse al dissesto

1. In caso di dissesto finanziario dell'ente, adotta le seguenti determinazioni:

- a) delibera la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto; (Dlgs 77/1995, 79. 1);
- b) revoca, in caso di dissesto, il bilancio approvato per l'esercizio successivo; (Dlgs 77/1995, 79. 4);
- c) individua, relativamente alle spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano o siano deficitari gli stanziamenti, le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento; (Dlgs 77/1995, 83. 2);
- d) delibera, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data della delibera, per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'I.C.I.A.P., che determinano gli importi massimi del tributo; (Dlgs 77/1995, 84. 1);
- e) individua i soggetti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione dandone comunicazione ai relativi creditori; (Dlgs 77/1995, 90. 2);
- f) presenta al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato; (Dlgs 77/1995, 91. 1);
- g) presenta, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione, entro l'ulteriore termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio; (Dlgs 77/1995, 92. 4);

Articolo 16 - Rapporti con altri organi

1. Il Consiglio collabora con la Giunta nella sua attività e le rivolge atti di indirizzo generale (L. 142/1990, 35.2) ricevendo a sua volta dalla Giunta atti propositivi e d'impulso (L. 81/1993.17);
2. Il Consiglio partecipa alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato; (L. 142/1990, 34.2-bis)
3. Nomina il difensore civico ed ha con l'organo i rapporti secondo la disciplina statutaria; (L. 142/1990, 8.2);
4. Elegge l'organo di revisione (L. 142/1990, 57.1 e Dlgs 77/1995, 100.1) con il quale collabora nella sua attività di controllo e indirizzo, secondo le norme statutarie e regolamentari; (L. 142/1990, 57.5 e Dlgs 77/1995, 105. 1); discute il referto trimestrale del/i revisore/i (Dlgs 77/1995, 95. 4) e quello riguardante gravi irregolarità nella gestione; (L. 142/1990, 57.7);

5. Approva gli indirizzi da osservare per le sue aziende e gli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; (L. 142/1990, 32.2) e nomina i rappresentanti del Consiglio presso tali organismi. (L. 142/1990, 32.2);

6. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; (L. 142/1990, 32.2);

7. Esprime gli indirizzi in tema di orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche; (L. 142/1990, 36.3);

8. Provvede alla designazione dei rappresentanti del Comune in seno alla Commissione operante presso l'Ufficio Imposte (DPR 600/1973, 44 e 45);

9. Istituisce gli organismi di decentramento e di partecipazione, ne approva i compiti e le norme sul funzionamento; (L. 142/1990, 32.2);

10. Approva a maggioranza assoluta la costituzione del consorzio, lo statuto e la convenzione; (L. 142/1990, 25.2);

11. Approva l'atto costitutivo e il regolamento dell'unione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; (L.142/1990, 26.3).

SEZIONE IV – CONVOCAZIONE

Articolo 17 - Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale compete al Sindaco.

2. La convocazione è effettuata con avvisi scritti consegnati dal messo comunale - che ne deve rilasciare apposita attestazione - al domicilio dei Consiglieri cinque giorni prima di quello fissato per le sessioni ordinarie; tre giorni prima di quello fissato per le sessioni straordinarie e almeno ventiquattr'ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. Nel computo dei giorni non va calcolato *il dies a quo*, mentre va tenuto conto del *dies ad quem*.

3. Se il Consigliere ha il domicilio in un altro Comune, deve avere recapito nel Comune nel quale è Consigliere, dove è consegnato l'avviso. Qualora non venisse comunicato il recapito, viene eletto recapito presso la sede comunale.

4. L'avviso deve contenere i seguenti elementi: il giorno, l'ora, il luogo della convocazione; la natura, prima/seconda, della convocazione; la natura, ordinaria/straordinaria/urgente o pubblica/segreta della seduta; il/i soggetti ad iniziativa dei quali il Consiglio è convocato; l'elenco degli oggetti da trattare; la data e la firma dell'autorità che lo convoca. E' illegittima la convocazione ove sia stata omessa l'indicazione della data dell'adunanza e degli oggetti da trattare. Nella elencazione degli oggetti non deve essere usata né una formulazione così vaga da non permettere di comprendere quali problemi dovranno essere trattati, né una terminologia volutamente ambigua.

5. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

6. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il Consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiararsi di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. L'ufficio Segreteria del Comune provvede a pubblicizzare le sedute del Consiglio secondo le forme di pubblicità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Elencazione degli argomenti

1. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti nel seguente ordine:

a) approvazione verbali della seduta precedente;

b) comunicazioni del Sindaco;

c) richieste dell'Autorità governativa, della Regione, della Provincia;

d) oggetti rimasti da trattare nella seduta precedente;

e) deliberazioni rinviata dall'organo di controllo;

f) ratifica delle variazioni di bilancio adottate della Giunta;

- g) argomenti stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- h) argomenti richiesti dai Consiglieri.
- i) mozioni/interrogazioni/interpellanze dei consiglieri;

2. Gli oggetti delle proposte devono indicare in maniera inequivoca il contenuto della determinazione da adottare.

Articolo 19 - Deposito degli atti

1. Gli atti del Consiglio sono depositati nella sala consiliare o nella segreteria del Comune a partire dalla data della convocazione, a disposizione dei Consiglieri. I pareri previsti dalle disposizioni vigenti, potranno essere integrati entro la data di discussione della seduta. (...)

2. I Consiglieri possono prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

3. I funzionari del comune sono tenuti, se richiesti, a dare informazioni e chiarimenti sulle pratiche di propria competenza.

4. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il parere tecnico è obbligatorio, ma non vincolante.

6. Inoltre le proposte contengono, se del caso, gli ulteriori pareri obbligatori previsti da leggi, dallo statuto o dai regolamenti, in relazione alla materia alla quale si riferiscono.

7. In alternativa alla copia cartacea, il Consigliere ha facoltà, mediante unica richiesta scritta, valida per l'intero mandato elettorale, di richiedere l'invio della documentazione in deposito via e-mail o posta elettronica certificata.

SEZIONE V – FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO

Articolo 20 - Sede delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nell'apposita sala delle adunanze presso la sede comunale.

2. Per esigenze eccezionali, il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta della metà più uno dei Consiglieri, può disporre la convocazione del Consiglio in seduta informale e aperta, anche in luogo diverso dalla sede comunale, nel qual caso deve essere dato avviso ai cittadini almeno ventiquattrore prima.

3. Alla seduta informale possono intervenire anche soggetti diversi dai Consiglieri, i cui interventi sono verbalizzati.

4. Durante il corso delle sedute consiliari, formali o informali, sono esposte all'esterno della sede della riunione, la bandiera europea, quella nazionale e quella del Comune, disposte nell'ordine da destra a sinistra.

Articolo 21 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per deliberare il conto consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del Sindaco, per domanda di un quinto dei Consiglieri, per ordine del prefetto.

3. La riunione del Consiglio a domanda di un quinto dei Consiglieri deve avvenire entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta. Qualora il Sindaco non vi provveda, la convocazione è disposta dal prefetto.

Articolo 22 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Quando sussistano ragioni tali che possono compromettere la riservatezza delle persone singole o dei gruppi, la seduta è svolta in forma segreta, su determinazione del Consiglio, adottata a maggioranza dei presenti.

3. Alle sedute segrete assiste solo il Segretario o chi lo sostituisce.

4. I verbali delle sedute segrete devono essere collazionati separatamente ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione: “seduta segreta”.

Articolo 23 - Sedute di prima convocazione. Quorum

1. Le sedute consiliari di prima convocazione sono valide quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Se tale numero non è raggiunto entro 30 minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta e viene redatto apposito verbale.

3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

a) i Consiglieri che hanno l'obbligo di astenersi;

b) coloro che si allontanano dalla sala della riunione prima del voto.

Articolo 24 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, con i medesimi oggetti da deliberare, ma in una giornata diversa, altra seduta infruttuosa per mancanza del numero legale.

2. Perché possa farsi luogo ad un'adunanza di seconda convocazione è necessario: che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata; che ad essa, anche relativamente ad uno specifico oggetto, non sia stato raggiunto il quorum di consiglieri, indicato nell'articolo precedente, necessario per la validità della seduta; che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta.

3. Nel caso in cui nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

4. Prima di dichiarare deserta una seduta in corso, perché mancante del numero legale, è disposta una temporanea sospensione di almeno 30 minuti trascorsi i quali senza che si sia raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta.

5. La seduta di seconda convocazione deve tenersi non prima di un giorno e non dopo un giorno da quella di prima convocazione dichiarata deserta.

6. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

7. L'avviso di seconda convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno dodici ore prima dell'inizio della seduta; se però nell'avviso di convocazione del Consiglio fosse stato indicato anche il giorno della eventuale seconda convocazione, l'avviso di quest'ultima è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

8. Nella seduta di seconda convocazione, saranno trattati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima convocazione.

9. Non possono essere deliberati in seconda convocazione gli argomenti per i quali sia richiesto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, un quorum speciale di voti.

Articolo 25 - Doveri del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute consiliari che non siano segrete, astenendosi da manifestazioni di approvazione o disapprovazione dell'attività dei Consiglieri.

2. Se taluno del pubblico disturba lo svolgimento della seduta, il Sindaco può disporre l'allontanamento, anche a mezzo della forza pubblica.

3. Nei casi di gravi disordini, il presidente può ordinare lo sgombero della sala e la prosecuzione della riunione in forma riservata, permettendo di assistervi solo a singole persone, alla stampa e agli impiegati del Comune.

4. Per motivi di ordine pubblico il Sindaco può sciogliere la seduta, nel qual caso il Consiglio si intende convocato automaticamente per il giorno successivo non festivo per la continuazione della seduta, salva diversa determinazione.

Articolo 26 - Svolgimento della seduta

1. Non oltre il termine di cui all'articolo 34, comma 2, il Sindaco invita il Segretario comunale a fare l'appello nominale dei Consiglieri.

2. Accertata la sussistenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta leggendo o dando per letti i verbali nella seduta precedente. Su tale punto i Consiglieri non possono aprire la discussione, ma solo mettere a verbale precisazioni e/o note di chiarimento.

3. Quindi dà inizio all'esame e discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo la progressione numerica.

4. E' facoltà del Consiglio decidere, per ragioni di opportunità, la variazione dell'ordine, dietro richiesta del Sindaco o di un Consigliere. La modifica dell'ordine della trattazione degli argomenti può avvenire senza votazione se nessuno dei Consiglieri si opponga, altrimenti decide il Consiglio, a maggioranza di voti.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non è iscritto all'ordine del giorno.

6. Non esaurendosi la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione è rinviata al giorno successivo. Ai Consiglieri assenti è data comunicazione nelle forme più opportune, anche telegraficamente.

Articolo 27 - Disciplina della seduta

1. Il Presidente assicura lo svolgimento ordinato della seduta, concedendo ai Consiglieri la facoltà di intervento secondo l'ordine della richiesta e moderando la discussione

2. Qualora il Consigliere si abbandoni a intemperanze verbali, il Sindaco lo invita a modificare atteggiamento; se il Consigliere non ascolta il richiamo, il Sindaco gli toglie la parola. Se il Consigliere persiste, il Sindaco può sciogliere la seduta.

Articolo 28 - Modalità della discussione

1. Su ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno relaziona il soggetto proponente, illustrando la proposta.

2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta, distribuita ai Consiglieri prima o durante la seduta.

3. Alla discussione prendono parte i Consiglieri dopo aver ottenuto dal Sindaco facoltà di parlare, tenendo presente che la discussione generale precede la discussione sui singoli articoli, e sugli eventuali emendamenti.

4. I Consiglieri parlano dal proprio banco rivolgendosi all'assemblea. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero, la seconda per replicare. Il Consigliere può inoltre intervenire per fatto personale e per dichiarazione di voto.

5. Gli interventi non possono superare i 10 minuti. Su argomenti di particolare importanza, il Sindaco può consentire il superamento del limite previa informazione al Consiglio prima della discussione.

6. Il Sindaco può togliere la parola al Consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo invito al rispetto del termine o dell'argomento.

7. Il Consigliere può presentare, anche durante la discussione, emendamenti allo schema di proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, muniti dei pareri ex articolo 53 della legge 142/1990. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione. Gli emendamenti possono essere ritirati fino a che sugli stessi non si sia deliberato, salvo che siano ripresi da altro Consigliere e sostenuti a nome proprio.

8. Il Sindaco può disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento per sottoporre all'esame della commissione consiliare le proposte di emendamento presentate.

Articolo 29 - Dichiarazioni di voto

1. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco invita i Consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto.

2. L'intervento per dichiarazione di voto è contenuto entro 3 minuti.
3. La dichiarazione di voto è resa da un rappresentante per ogni gruppo, salvo che vi sia necessità di motivare un voto diverso da quello del gruppo di appartenenza.

Articolo 30 - Astensione dalla votazione

1. Il Sindaco, gli assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
2. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Il presente articolo si applica anche al Segretario comunale.

Articolo 31 - Votazioni

1. Iniziata la votazione non è concessa più la parola, salvo che per richiamo al regolamento in ordine alle modalità e regolarità della votazione.
2. Se la proposta si compone di articoli o parti, il Consiglio decide a maggioranza se procedere alla votazione dei singoli articoli.
3. Qualora si sia proceduto a votazione distintamente per articoli o parti, ovvero siano stati accolti emendamenti, la proposta di deliberazione viene successivamente sottoposta a votazione generale nel testo approvato per parti o modificato.
4. Se la votazione è palese, si esprime per appello nominale, per chiamata o per alzata di mano, mediante accertamento dei Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti.
5. Nei casi riguardanti persone o quando lo decida il Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, la votazione è segreta. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi, lo statuto o i regolamenti prescrivono la votazione palese.
6. La votazione segreta si effettua per mezzo di schede da depositarsi in apposita urna. A ciascun Consigliere è distribuita una scheda o un blocchetto di schede recante il timbro del Comune, sulla quale il Consigliere indicherà il voto e poi depositerà nell'urna.
7. Lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di due scrutatori, da lui nominati, di cui uno rappresentante la maggioranza e l'altro la minoranza, sentiti capigruppo.
8. Quando in una votazione siano state riscontrate irregolarità che possono aver inciso sul risultato della votazione, il presidente dispone la ripetizione della votazione, ammettendo a votare i soli Consiglieri che hanno preso parte alla prima votazione, se presenti in sala. I Consiglieri che non hanno preso parte alla prima votazione, ancorché astenuti, non possono prendere parte alla seconda votazione.

Articolo 32 - Esito delle votazioni

1. Di ogni votazione il Sindaco proclama il risultato e dichiara se il Consiglio ha approvato o non ha approvato la proposta.
2. Le proposte si intendono approvate quando riportano il voto favorevole dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano una maggioranza qualificata.
3. I Consiglieri astenuti concorrono a rendere valida la seduta, ma non si considerano votanti.
4. Le proposte che ottengono parità di voti sono dichiarate infruttuose e non si intendono approvate. Nel corso della stessa seduta, la proposta che ha ottenuto parità di voti può essere sottoposta, per una sola volta, a nuova votazione alla quale possono prendere parte anche Consiglieri che non avevano partecipato alla prima votazione o che si erano astenuti.
5. Nel caso di nomine, se i voti sono pari, è eletto il più anziano di età.
6. Per i provvedimenti obbligatori, la votazione si può ripetere per più di due volte.
7. Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze prive di quorum o adottate su oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o adottate in violazione di legge.

Articolo 33 - Fatto personale

1. Il Consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si ritenga ingiustamente censurato o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.
2. In questo caso, il Consigliere deve sommariamente dar conto degli elementi su cui fonda il "fatto personale" e il Sindaco decide se lo stesso sussista o meno. Se il Sindaco non lo ravvisi, sarà interpellato il Consiglio, che deciderà per alzata di mano, senza discussione.

Articolo 34 - Richiami al regolamento

1. E' permesso ad ogni Consigliere chiedere la parola per richiamo al regolamento e per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Entrambi possono parlare per non più di 10 minuti.
3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Articolo 35 - Questioni pregiudiziali

1. Se un Consigliere ritiene che un argomento iscritto all'ordine del giorno non debba discutersi, o che la discussione e la deliberazione debbano essere rinviate, dovrà proporlo prima che della discussione. La proposta è ammessa nel corso della discussione, ove avanzata da almeno 6 Consiglieri. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza.

Articolo 36 - Ordini del giorno

1. Sugli argomenti in discussione ogni Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno, sia durante la discussione che a discussione conclusa.
2. Gli ordini del giorno sono letti dal Sindaco secondo l'ordine di presentazione, e sono votati prima della votazione sulla deliberazione riguardante l'oggetto principale.
3. Qualora il proponente l'ordine del giorno sia assente al momento della discussione, l'ordine del giorno si considera abbandonato, salvo che altro Consigliere lo faccia proprio.
4. Un ordine del giorno può formare oggetto principale da sottoporre all'approvazione del Consiglio quando il Sindaco lo includa nell'avviso di convocazione tra gli argomenti da trattare nella seduta.
5. Il Sindaco ha facoltà di non accettare ordini del giorno relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione.

Articolo 37 - Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti concernenti l'attività dell'Amministrazione ed i rapporti con i cittadini.
2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni sono svolte e discusse separatamente rispetto alle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.

Articolo 38 - Interrogazione

1. L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se essa intenda presentare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto o, comunque, per sollecitare informazioni sull'attività dell'Amministrazione.
2. Le interrogazioni di norma, sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Alle stesse è data risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione. Le interrogazioni che, su richiesta del Consigliere, siano riconosciute urgenti dal Sindaco, possono essere svolte oralmente.
3. L'interrogazione non può dar luogo a discussione. Ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore competente e l'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfi o meno, parlando per non più di 10 minuti.
4. Copia della risposta scritta sarà messa a disposizione dei Consiglieri i quali potranno prenderne visione presso la Segreteria del Consiglio.
5. Se al momento in cui viene chiamato per lo svolgimento l'interrogante non sia presente, l'interrogazione è dichiarata decaduta. L'interrogazione dichiarata decaduta può essere ripresentata.

Articolo 39 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi e i criteri che hanno determinato l'attività dell'amministrazione relativamente ad un determinato affare o i suoi intendimenti per l'attività futura.

2. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile, successivamente alle interrogazioni; la Giunta risponde immediatamente o dichiara di dover differire la risposta, nel qual caso il Sindaco, in rapporto alla disponibilità della Giunta, stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta.

3. L'interpellante o uno degli interpellanti ha facoltà di svolgere l'interpellanza iscritta all'ordine del giorno parlando per non più di 10 minuti; dopo le dichiarazioni della Giunta ha diritto alla replica per non oltre 10 minuti; i componenti della Giunta hanno la parola per ultimi. L'interpellante può dichiarare di trasformare l'interpellanza in mozione, nel qual caso si applicano le norme dell'articolo successivo.

4. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno. L'interpellanza dichiarata decaduta può essere ripresentata.

5. L'interpellanza non dà luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio.

6. Le risposte all'interpellanza dovranno essere fornite nel termine di 30 giorni dalla presentazione.

7. Il Sindaco può disporre che interpellanze ed interrogazioni, relative ad argomenti strettamente connessi, siano svolte contemporaneamente.

Articolo 40 - Mozione

1. La mozione consiste in una proposta concreta, formulata per iscritto, tendente a promuovere la discussione su di un argomento di particolare importanza e a provocare un voto in ordine ai criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare, oppure a promuovere un giudizio sull'operato del Sindaco o della Giunta.

2. La mozione deve essere presentata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio, a meno che non derivi dalla trasformazione di una interpellanza, secondo il disposto dell'articolo precedente.

3. Sulla mozione parla per primo uno dei proponenti. Nella discussione possono intervenire i Consiglieri che ne facciano richiesta, oltre al Sindaco e agli Assessori, secondo le norme previste dal presente regolamento per la discussione generale. Esaurita la discussione, la mozione è posta in votazione. Successivamente, sono posti ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.

4. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi sono oggetto di una sola discussione. Se, in tal caso, una o più mozioni vengano ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a parlare subito dopo il proponente della mozione in discussione.

5. Le mozioni hanno la precedenza nell'ordine dei lavori sulle interpellanze ed interrogazioni concernenti lo stesso oggetto. In tal caso, coloro che hanno presentato le interpellanze od interrogazioni possono rinunciarvi, e sono iscritti a parlare sulla mozione in discussione dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate ai sensi del comma precedente.

Articolo 41 - Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri comunali possono presentare una mozione di sfiducia nei riguardi del Sindaco e della Giunta. La mozione, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è acquisita al protocollo a cura del Segretario generale ed è immediatamente comunicata al Sindaco, il quale la mette in discussione in un termine non inferiore a 10 gg. e non superiore a 30 gg. decorrenti dalla data del protocollo di presentazione.

2. La mozione è illustrata dal primo dei Consiglieri firmatari, discussa dal Consiglio e, quindi, sottoposta al voto dell'assemblea. La relativa votazione è effettuata per voto palese e appello nominale. Se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti è approvata; in caso contrario, si intende respinta.

3. In caso di approvazione, il Sindaco scioglie immediatamente la seduta. Il Segretario comunale effettua la comunicazione al prefetto, il quale dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.

Articolo 42 - Processo verbale - Approvazione - Firma

1. Il processo verbale, redatto dal Segretario o da chi lo sostituisce, indica:
 - il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
 - la natura della seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza);
 - se la seduta sia di prima o di seconda convocazione;
 - se la seduta sia pubblica o segreta;
 - i nomi dei Consiglieri presenti e assenti e di questi ultimi quelli la cui assenza sia giustificata;
 - la qualità di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non è assunta dal Sindaco;
 - il nome di chi funge da Segretario.
2. Nel processo verbale possono essere riportati i punti salienti della discussione, con cenno sommario degli interventi; è riportato il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e il loro esito, il nome degli scrutatori in caso di votazione segreta, il voto dei Consiglieri nelle votazioni per appello nominale e il nome degli astenuti. E' riportata altresì ogni altra determinazione relativa alla delibera in esame, come il rinvio, il ritiro o il rigetto della proposta.
3. Il verbale è approvato nella riunione successiva, in apertura di seduta, giusto il disposto dell'articolo 29, comma 1, lett. a).
4. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

Articolo 43 - Integrazione dell'efficacia

1. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 44 - Mancata partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere, che senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio o nel corso del mandato a 10 complessive (ordinarie, straordinarie e/o d'urgenza), decade dalla carica. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi, debitamente comprovate.
2. La dichiarazione di decadenza è promossa da qualunque elettore del Comune, dal Sindaco, dal Prefetto ed è pronunciata dal Consiglio.
3. La proposta di decadenza è notificata al Consigliere almeno dieci giorni prima dell'adunanza perché possa presentare al Consiglio eventuali giustificazioni.
4. Il Consiglio delibera in seduta pubblica a maggioranza di voti palesi. Il Consigliere interessato può prendere parte alla seduta, intervenire nella discussione e partecipare alla votazione.

Articolo 45 - Segretario verbalizzante

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento del Segretario lo sostituisce il vicesegretario, ove esista, o altro Segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da altro funzionario incaricato dal Sindaco.
3. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere il proprio parere sulle questioni in discussione. Esprime altresì, seduta stante, se richiesto, il parere di conformità su emendamenti presentati da Consiglieri comunali nel corso della discussione.

SEZIONE VI - NORME FINALI

Articolo 46 - Pubblicità

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi e distribuzione di copie ai cittadini.

Articolo 47 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento attiene all'autonomia organizzativa del Consiglio e non è soggetto al controllo preventivo di legittimità.

2. Il Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.